

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1918-A)

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORI BONACINA e BANFI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

dal Ministro delle Finanze

dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

di concerto col Ministro dell'Interno

col Ministro del Bilancio

e col Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 NOVEMBRE 1966

Comunicata alla Presidenza il 5 dicembre 1966

Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914,
recante provvidenze in favore delle popolazioni dei Comuni
colpiti dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, che il Governo ha presentato per la conversione e sul quale riferiamo, è il primo dei provvedimenti adottati a seguito delle disastrose alluvioni e mareggiate dalle quali il Paese è stato colpito e, purtroppo, continua ad esserlo in questo durissimo autunno.

L'evento calamitoso, a cui il decreto provvede, ha tutti i caratteri della straordinarietà richiesti dall'articolo 77 della Costituzione perchè il Governo possa adottare misure provvisorie aventi forza di legge, soggette a conversione da parte delle Camere. E proprio la straordinarietà dell'evento ha determinato l'urgenza del provvedimento, che si presenta come classica misura d'emergenza e, quindi, necessariamente limitato. Tuttavia, la dimensione e gli effetti della calamità sono stati più ampiamente fronteggiati dal Governo col decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, sul quale riferisce a parte il collega senatore Trabucchi.

In sintesi, la direttiva seguita dal Governo in relazione ai gravi problemi sorti a seguito della calamità, si articola in quattro fasi. La prima, a carattere d'emergenza e con finalità di immediato soccorso, è quella concretata appunto dal decreto-legge n. 914 su cui riferiamo. La seconda fase, destinata a promuovere la ricostruzione e la ripresa economica nelle zone colpite, si è realizzata ma non esaurita col citato decreto-legge n. 976. La terza fase, che persegue l'obiettivo di organizzare la difesa del suolo, di arrestarne il dissesto idrogeologico e di armonizzare codesto obiettivo col razionale impiego del territorio, è in corso di approntamento come risulta dall'esame già iniziato in seno al Consiglio dei ministri sia della riforma urbanistica che di un provvedimento « ponte » relativo al controllo dei fiumi e al risanamento del suolo, da adottare in attesa di provvedimenti a più largo respiro. È parte rilevante di questa terza fase, l'avvenuta predisposizione di un disegno di legge per la protezione civile, di cui ha dato atto il comunicato del Consiglio dei ministri diramato il 2 dicembre 1966: la recente alluvione ha infatti prospettato l'esigenza di or-

ganizzare e coordinare in via permanente i servizi di emergenza, soccorso e assistenza in favore delle popolazioni colpite da calamità. La quarta fase, infine, anch'essa già definita, consiste nelle proposte avanzate dal Governo per l'adeguamento del programma quinquennale alle occorrenze qualitative e quantitative nonchè alle urgenze perentoriamente segnalate dagli eventi di queste settimane.

L'ampio dibattito svolto in seno alla Commissione finanze e tesoro, che è stato all'altezza della grave vicenda ed è apparso ispirato da un profondo senso di umana solidarietà con le popolazioni colpite, ha tenuto presente la citata articolazione della direttiva seguita dal Governo. Ma ha cercato anche di verificarne il criterio unitario, che deve ovviamente animare gli interventi immediati e quelli mediati, avvolgendo gli uni e gli altri in un medesimo coerente disegno politico e politico-economico. Sull'esito di tale verifica, i pareri espressi in Commissione sono stati discordi. Le minoranze della Commissione hanno ritenuto che il criterio unitario o non ci fosse o apparisse inadeguato ai problemi emersi. In particolare, la minoranza di destra ha denunciato quelli che, a suo avviso, sarebbero gli effetti negativi della direttiva di Governo sulla ripresa dell'economia generale, connessi principalmente alle decisioni d'ordine tributario e finanziario. La minoranza di sinistra, a sua volta, ha giudicato che la direttiva non fosse sufficientemente attenta alle esigenze delle classi colpite più bisognose, mentre la gravità del disastro impone una svolta radicale degli indirizzi di politica economica.

La maggioranza della Commissione ha ritenuto invece che il criterio unitario ci fosse, e fosse stato congruamente espresso dall'insieme dei provvedimenti adottati e di quelli annunciati. La maggioranza ha anche ritenuto che, nella sostanza, la direttiva unitaria seguita dal Governo fosse idonea a fronteggiare la situazione immediata e i problemi di più lungo periodo, facendo salvi gli emendamenti migliorativi apportati, con l'assenso e il concorso del Governo, dalla stessa maggioranza ed anche dalle minoranze, al decreto n. 914 e, come riferirà il senato-

re Trabucchi, al decreto n. 976. La maggioranza ha sottolineato anzi che la complementarietà e la successione delle iniziative di Governo indicassero non solo l'esistenza di una linea unitaria e adeguata, ma rappresentassero anche una prima applicazione del metodo della programmazione, onde i problemi si affrontano nel contesto della situazione generale e con razionale ma preordinata e impegnativa gradualità. La maggioranza ha poi rilevato che proprio l'insieme dei mezzi di finanziamento scelti dal Governo ne qualificasse positivamente l'indirizzo politico, economico e sociale; ha rilevato infine che l'insieme delle provvidenze e iniziative proposte o avviate dal Governo ne testimoniassero la sensibilità ai gravi problemi posti dalla calamità, sia economici che sociali.

Queste posizioni politiche hanno costituito lo sfondo del dibattito di merito svolto in Commissione. Esse sono state enunciate con riferimento ai due decreti e alle altre iniziative predisposte dal Governo, ed è per tale ragione che abbiamo ritenuto di farne cenno anche in sede di relazione al decreto n. 914, benchè la loro enunciazione abbia tratto spunto dall'assai maggiore portata del decreto n. 976.

La correlazione esistente tra i due decreti ha indotto la Commissione a chiedersi se non convenisse fonderli in un provvedimento unico. Ma, dopo attento esame, la Commissione è andata in contrario avviso, giacchè i vantaggi della « fusione » sarebbero stati largamente superati dalle complicazioni di vario genere che ne sarebbero derivate. La Commissione ha però ritenuto conveniente travasare nel decreto n. 914 gli emendamenti sostitutivi e aggiuntivi apportati dal successivo decreto-legge n. 976. Tali sono i casi degli articoli 4, 6 e 6-bis.

L'articolo 1 è stato oggetto di due emendamenti. Col primo si è delimitato dal 1° ottobre al 30 novembre 1966 il periodo preso a riferimento dal decreto: la maggior precisione rispetto alla generica espressione dell'« autunno 1966 » contenuta nel testo originario del decreto, ha inteso risolvere il problema dei comuni colpiti posteriormente alla data di pubblicazione del provvedimento

(9 novembre), la cui individuazione con decreto presidenziale avrebbe fatto sorgere seri dubbi di costituzionalità. Col secondo emendamento, rappresentato dall'aggiunta di un terzo comma, si è inteso estendere la sospensione *ipso iure* alla vendita coattiva di beni derivante dalla pendenza di processi esecutivi, da chiunque e a qualunque titolo promossi, ragguagliando la durata della sospensione a quella stabilita per i titoli di credito ed applicandone i benefici ai medesimi soggetti contemplati dal secondo comma dell'articolo: cioè ai debitori « domiciliati o residenti » nei Comuni colpiti. La ragione di codesto emendamento sembra intuitiva.

Ciò detto, può osservarsi che la formulazione dell'articolo appare migliore di quella contenuta in precedenti analoghi provvedimenti: come il decreto-legge 24 novembre 1951, n. 1219, conseguente alle alluvioni nel delta padano; il decreto-legge 30 settembre 1959, n. 769, conseguente alla alluvione abbattutasi sulla costa del medio Adriatico nel settembre 1959; il decreto-legge 4 ottobre 1960, n. 1033, conseguente all'alluvione che colpì la provincia di Brescia nel settembre 1960; il decreto-legge 10 dicembre 1960, n. 1453, conseguente allo straripamento del Po di Goro del 2 novembre 1960; la legge 16 ottobre 1962, n. 1470, conseguente agli eventi sismici in alcune provincie dell'Italia meridionale.

In particolare, deve rilevarsi che, senza possibilità di dubbi interpretativi, ogni termine è sospeso, sia esso di prescrizione o di decadenza, legale o convenzionale, sostanziale o processuale, a qualsiasi diritto, azione od eccezione si riferisca.

La durata della sospensione è fissata con i decreti del Capo dello Stato emanati a sensi dell'articolo 3 il quale stabilisce che tale durata sarà « in relazione alla situazione determinatasi nelle diverse località per effetto delle alluvioni o mareggiate ».

La certezza del diritto esige una precisa limitazione nel tempo del provvedimento di sospensione dei termini ed è consigliabile che tale delimitazione sia la più breve possibile, tenuto conto delle diverse situazioni al fine di non aggravare i già gravi

problemi attinenti alle varie attività economiche.

Per quanto riguarda questo aspetto della questione devesi richiamare il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1966 in forza del quale i termini di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge in esame sono stati sospesi per tre mesi « dalla data dell'evento calamitoso verificatosi in ciascuno dei Comuni indicati ». La dizione appariva manifestamente insufficiente ed, infatti, il successivo decreto 15 novembre 1966 ha precisato la decorrenza del termine iniziale della sospensione per le singole zone.

L'articolo 3 è stato emendato nel senso di protrarre la possibile durata del periodo di sospensione dei termini da un anno a diciotto mesi. La ragione è nella particolare gravità delle conseguenze dell'alluvione che saranno sofferte da alcune zone come ad esempio da quelle del delta padano; in vista di tali conseguenze, è parso che la durata massima di un anno potesse non essere sufficiente. Nell'assentire all'emendamento, il Governo ha rilevato che farà uso della potestà di determinare la durata dei periodi di sospensione tenendo conto dell'opportunità di non turbare la ripresa economica, da una parte, e della necessità di sovvenire con ogni mezzo le popolazioni più colpite, dall'altra.

L'articolo 4 proposto dalla Commissione corrisponde sostanzialmente, salvo alcuni emendamenti di cui si dirà, all'articolo 81 del decreto-legge n. 976 che aveva sostituito l'originario articolo 4 del decreto n. 914. Le ragioni che hanno consigliato al Governo tale sostituzione, sono indicate a pagina 13 della relazione governativa al disegno di legge n. 1933/Senato, e ad esse rinviamo. Il primo comma del nuovo testo decretato dal Governo è stato emendato nel senso di estendere la sospensione della riscossione dei tributi a una particolare categoria dei soggetti tassabili in base a bilancio, e cioè alle cooperative. La preoccupazione che si trattasse di cooperative veramente tali, è stata risolta chiedendo il requisito della loro iscrizione nei registri delle prefetture. Sono rimasti esclusi i consorzi di cooperative, ai quali era stato proposto di estendere la sospensione,

poichè si è considerato che la pluralità degli enti consorziati e la loro varia dislocazione territoriale escludono che i consorzi operanti nelle zone colpite siano venuti a trovarsi in tale situazione da non poter fronteggiare le scadenze di pagamento dei tributi. Il problema sembra tuttavia suscettibile di riesame, tanto più che il secondo comma dell'articolo 4 proposto come emendamento dalla Commissione, consente di concedere la sospensione ai contribuenti aventi domicilio fiscale in comuni diversi da quelli colpiti, quando però la parte di reddito prodotta in questi ultimi da cespiti ivi eventualmente posseduti, concorra per almeno il 70 per cento alla formazione del reddito totale.

Modificando infine l'ultimo comma del nuovo testo dell'articolo 4 decretato dal Governo, la Commissione ha inteso distinguere i Comuni più gravemente colpiti dagli altri, nel senso di far operare d'ufficio la sospensione dei termini laddove l'estensione della calamità abbia messo la generalità dei contribuenti in assimilabili condizioni di difficoltà. Va da sè che, quando siffatta condizione non ricorra, la sospensione opererà solo su domanda degli aventi diritto, spettando al Ministero delle finanze di individuare in concreto i Comuni dell'una e dell'altra specie.

Le modificazioni introdotte all'articolo 5 hanno carattere essenzialmente formale, rispondendo allo scrupolo di evitare che il termine di « possessori », usato dal decreto-legge, faccia sorgere dubbi in ordine alla pertinenza del diritto di ottenere lo sgravio.

Gli articoli 6 e 6-bis equivalgono all'articolo 82 del decreto n. 976, che ha modificato l'articolo 6 del decreto n. 914 e ve ne ha aggiunto uno nuovo.

Con l'articolo 7-bis la Commissione ha equiparato le erogazioni in danaro o in natura, effettuate da imprese e privati in favore delle popolazioni dei Comuni colpiti, a quelle erogate a titolo di liberalità, beneficenza e simili, per esentarle dall'imposta di ricchezza mobile ma fino al limite massimo del 5 per cento del reddito dichiarato.

Le maggiori discussioni svoltesi in Commissione hanno riflettuto gli articoli da 8

a 12, che recano provvedimenti a favore dei lavoratori. L'opposizione di sinistra intendeva migliorarli, ma la maggioranza lo voleva altrettanto. Senonchè, a questa ha fatto carico il compito di commisurare i provvedimenti alle obiettive disponibilità reperibili, e lo ha assolto procedendo d'intesa col Governo a non pochi miglioramenti, pur nella piena consapevolezza che si trattasse di misure spesso inadeguate. In sintesi, i miglioramenti apportati sono i seguenti:

a) la maggiorazione dell'indennità di disoccupazione prevista dall'articolo 8, è stata portata da 300 a 400 lire. Per i lavoratori agricoli, il periodo massimo di corresponsione è stato portato da 45 a 90 giorni, come per i lavoratori addetti ad altri settori produttivi, con l'interessante aggiunta che la maturazione del diritto potrà avvenire anche nell'annata agraria 1966-67, innovandosi così al sistema vigente;

b) il trattamento di integrazione salariale previsto dall'articolo 9 è stato commisurato all'80 anzichè al 70 per cento della retribuzione globale.

È poi rimasto fermo il principio della corresponsione di una anticipazione di 90.000 lire ai lavoratori autonomi, contemplato dall'articolo 12, ma col dichiarato intendimento del Governo di operare affinchè il recupero dell'erogazione posta a carico di talune gestioni speciali dell'INPS possa avvenire in forme tali da salvaguardare sia la posizione dei lavoratori autonomi che la situazione delle anzidette gestioni. A questo proposito,

è significativo l'emendamento apportato all'articolo 13.

La discussione su questo importante capitolo del decreto-legge ha portato a una interessante constatazione. Al 1° dicembre 1966 la situazione risultante dalle domande pervenute ai competenti uffici del Ministero del lavoro era la seguente:

a) richieste di indennità di disoccupazione: 1.375;

b) richieste di integrazioni salariali: 1.020 ditte per 26.069 operai;

c) richieste di anticipazioni a lavoratori autonomi: 20.961.

Da questi dati, suscettibili di aumento sia perchè altre e non poche domande sono in arrivo sia perchè l'inclemenza del tempo continua a infierire su zone già gravemente colpite, risulta che l'incidenza sull'occupazione e sulle attività autonome non è stata affatto lieve; ma risulta anche che, per quanto dolorosa, tale incidenza si mantiene ad un livello inferiore a quello che si abbia ragione di temere. Tuttavia, se ciò è avvenuto, si deve alla ferma e talora ostinata decisione con la quale i lavoratori dipendenti e autonomi nonchè gli operatori, hanno spontaneamente reagito alla avversità, la quale è stata dura e spesso implacabile.

La maggioranza della Commissione chiede al Senato di voler confermare col suo voto il parere favorevole che essa esprime per la conversione in legge del decreto, e di approvare gli emendamenti proposti.

BONACINA e BANFI, relatori

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, recante provvidenze in favore delle popolazioni dei Comuni colpiti dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, recante provvidenze in favore delle popolazioni dei Comuni colpiti dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, recante provvidenze in favore delle popolazioni dei Comuni colpiti dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, recante provvidenze in favore delle popolazioni dei Comuni colpiti dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966, con le seguenti modificazioni:

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« Nei Comuni colpiti dalle alluvioni o mareggiate verificatesi dal 1° ottobre al 30 novembre 1966 che saranno indicati con decreti del Presidente della Repubblica da emanare su proposta dei Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze e per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e foreste e per l'industria, il commercio e l'artigianato, è sospeso il corso dei termini di prescrizione e dei termini perentori legali o convenzionali, i quali importino decadenze da qualsiasi diritto, azione od eccezione, che sono scaduti o che scadono nei Comuni anzidetti durante il periodo da determinarsi a norma del successivo articolo 3.

È parimenti sospeso il termine della scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva, pagabili da debitori domiciliati o residenti nei Comuni anzidetti, emessi prima della decorrenza dei periodi di sospensione dei termini fissata dai decreti del Presidente della Repubblica di cui al primo comma, nonchè il pagamento dei canoni di locazione di immobili urbani e di affitto di fondi rustici siti nei Comuni medesimi e dei contributi consorziali, che sono scaduti o che scadono durante il periodo da determinarsi a norma del successivo articolo 3.

Nei processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, da chiunque promossi, con procedu-

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

ra ordinaria o speciale, nei confronti di debitori domiciliati o residenti nei Comuni anzidetti, la vendita dei beni pignorati non potrà essere disposta e, se disposta, sarà sospesa di diritto, per tutto il tempo in cui resterà sospeso il termine della scadenza dei titoli di credito aventi forza esecutiva ».

All'articolo 3 le parole: « oltre un anno » sono sostituite dalle altre: « oltre 18 mesi ».

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

« Il Ministro per le finanze ha facoltà di autorizzare, nei Comuni indicati nei decreti emessi ai sensi del precedente articolo 1, la sospensione della riscossione fino al 30 giugno 1967 dell'imposta e sovrimposte sul reddito dei fabbricati, dell'imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso, dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile dei soggetti non tassabili in base al bilancio, dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile e dell'imposta sulle società dovute dalle società cooperative iscritte nei registri delle prefetture, dell'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, dell'addizionale provinciale all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, dell'imposta complementare, e di tutti i tributi autonomi comunali e provinciali riscuotibili mediante ruoli, nonchè di tutte le addizionali ai predetti tributi.

I soggetti non tassabili in base al bilancio che svolgono attività economica produttiva di reddito assoggettabile all'imposta di ricchezza mobile nei Comuni indicati nei decreti emessi ai sensi del precedente articolo 1, ma con domicilio fiscale in Comuni diversi, possono chiedere, entro il 31 dicembre 1966, la sospensione della riscossione dei tributi erariali e locali di cui al primo comma del presente articolo, purchè la parte di reddito derivante dai cespiti prodotti nei Comuni colpiti concorra, almeno nella misura del 70 per cento, alla formazione del reddito netto complessivo del soggetto d'imposta.

Nei Comuni di cui al primo comma il Ministro per le finanze ha facoltà di autorizzare la sospensione della formazione dei ruoli di seconda serie 1966 per l'imposta sul

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

reddito dominicale dei terreni e relative sovrimeposte, nonché per l'imposta sul reddito agrario.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad indicare con proprio decreto i Comuni nei quali la sospensione di cui al primo comma è disposta per la generalità dei contribuenti ed i Comuni per i quali la sospensione è disposta a richiesta dei soggetti danneggiati da presentare ai competenti uffici entro il 31 dicembre 1966 ».

All'articolo 5, il primo comma è sostituito dal seguente:

« I debitori d'imposta iscritti a ruolo o chiunque vi abbia interesse per i redditi dei fabbricati distrutti o resi inabitabili dall'alluvione o dalla mareggiata, sono tenuti a presentare all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette o al Sindaco la domanda di sgravio dalla relativa imposta e dalle sovrimeposte entro il 31 dicembre 1966 »;

L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Contro le risultanze dell'elenco i debitori d'imposta o chiunque vi abbia interesse possono ricorrere alla Commissione distrettuale delle imposte entro trenta giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione dell'elenco ».

All'articolo 6, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile dei soggetti non tassabili in base al bilancio e delle società cooperative di cui al primo comma dell'articolo 4, nonché per l'imposta complementare, e relativa addizionale, la cui riscossione è stata sospesa a norma del precedente articolo 4, gli uffici, sulla base della dichiarazione da presentare entro il 31 marzo 1967, provvedono ad effettuare le liquidazioni di conguaglio relative al periodo di imposta 1966 »;

al secondo comma le parole: « ruoli di seconda serie » sono sostituite dalle altre: « ruoli di prima serie ».

Dopo l'articolo 6 è aggiunto il seguente:

« *Art. 6-bis.* — In deroga alle norme contemplate dalle vigenti disposizioni in materia di finanza locale, è fatto obbligo agli enti

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

locali di rivedere, entro il 30 giugno 1967, la posizione fiscale dei contribuenti nei cui confronti sia stata concessa la sospensione di cui al precedente articolo 4, al fine di deliberare lo sgravio di tutto o parte del tributo non dovuto relativamente all'ultimo bimestre dell'anno 1966 e all'intero anno 1967.

Gli sgravi di cui sopra saranno disposti con deliberazione consiliare dell'ente impositore approvata dall'organo di controllo competente ».

Dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:

« *Art. 7-bis.* — Le erogazioni in denaro o in natura effettuate in favore delle popolazioni dei Comuni colpiti dalle alluvioni o mareggiate di cui all'articolo 1 sono equiparate a quelle di cui alla lettera g) dell'articolo 84 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 ».

All'articolo 8, primo comma, le parole: « una maggiorazione di 300 lire al giorno » sono sostituite dalle altre: « una maggiorazione di 400 lire al giorno » e le parole: « successive modifiche » sono sostituite dalle altre: « successive modificazioni »;

l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« La maggiorazione di cui al primo comma, semprechè sussistano le condizioni ivi previste, è concessa anche ai lavoratori agricoli aventi diritto all'indennità di disoccupazione a norma dell'articolo 32, lettera a), della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, per il numero di giorni indennizzato nell'annata agraria 1965-1966, entro il massimo di 90 giorni. Eguale maggiorazione spetta a coloro che abbiano maturato il diritto all'indennità di disoccupazione, anzichè nell'annata predetta, in quella successiva ».

All'articolo 9, primo e secondo comma, le parole ricorrenti: « nella misura del 70 per cento » sono sostituite dalle altre: « nella misura dell'80 per cento ».

All'articolo 13 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , anche in relazione al successivo articolo 14 ».

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

9 NOVEMBRE 1966, N. 914, PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE N. 280 DEL 9 NOVEMBRE 1966, EDIZIONE STRAORDINARIA.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di disporre provvidenze in favore delle popolazioni dei Comuni colpiti dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze e per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per l'interno, per il bilancio e per il tesoro;

DECRETA:

Sospensione di termini

Art. 1.

Nei Comuni colpiti dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966 che saranno indicati con decreti del Capo dello Stato, da emanare su proposta dei Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze e per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e foreste e per l'industria, il commercio e l'artigianato, è sospeso il corso dei termini di prescrizione e dei termini perentori legali o convenzionali, i quali importino decadenze da qualsiasi diritto, azione od eccezione, che sono scaduti o che scadono nei Comuni anzidetti durante il periodo da determinarsi a norma del successivo articolo 3.

È parimenti sospeso il termine della scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva, pagabili da debitori domiciliati o residenti nei Comuni anzidetti, nonché il pagamento dei canoni di locazione di immobili urbani e di affitto di fondi rustici siti nei Comuni medesimi e dei contributi consorziali, che sono scaduti o che scadono durante il periodo da determinarsi a norma del successivo articolo 3.

Art. 2.

È parimenti sospeso il corso dei termini previsti dal primo comma dell'articolo 1, relativamente ad obbligazioni da adempiere o diritti da esercitare in altri Comuni, in favore delle persone che provino di non aver potuto osservare i termini stessi per essersi trovate nel periodo delle alluvioni o delle mareggiate nei Comuni colpiti.

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Sospensione di termini

Art. 1.

Nei Comuni colpiti dalle alluvioni o mareggiate verificatesi dal 1° ottobre al 30 novembre 1966 che saranno indicati con decreti del Presidente della Repubblica da emanare su proposta dei Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze e per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e foreste e per l'industria, il commercio e l'artigianato, è sospeso il corso dei termini di prescrizione e dei termini perentori legali o convenzionali, i quali importino decadenze da qualsiasi diritto, azione od eccezione, che sono scaduti o che scadono nei Comuni anzidetti durante il periodo da determinarsi a norma del successivo articolo 3.

È parimenti sospeso il termine della scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva, pagabili da debitori domiciliati o residenti nei Comuni anzidetti, emessi prima della decorrenza dei periodi di sospensione dei termini fissata dai decreti del Presidente della Repubblica di cui al primo comma, nonché il pagamento dei canoni di locazione di immobili urbani e di affitto di fondi rustici siti nei Comuni medesimi e dei contributi consorziali, che sono scaduti o che scadono durante il periodo da determinarsi a norma del successivo articolo 3.

Nei processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, da chiunque promossi, con procedura ordinaria o speciale, nei confronti di debitori domiciliati o residenti nei Comuni anzidetti, la vendita dei beni pignorati non potrà essere disposta e, se disposta, sarà sospesa di diritto, per tutto il tempo in cui resterà sospeso il termine della scadenza dei titoli di credito aventi forza esecutiva.

Art. 2.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 3.

Nei decreti previsti dall'articolo 1 sarà indicata, in relazione alla situazione determinatasi nelle diverse località per effetto delle alluvioni o mareggiate, la durata del periodo di sospensione dei termini, che non potrà essere protratta oltre un anno dall'entrata in vigore del presente decreto.

Agevolazioni in materia tributaria

Art. 4.

Il Ministro per le finanze ha facoltà di autorizzare, nei Comuni indicati nei decreti emessi ai sensi del precedente articolo 1, la sospensione della riscossione fino al 30 giugno 1967 dell'imposta e sovrimposte sul reddito dei fabbricati, dell'imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso, dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile dei soggetti non tassabili in base al bilancio, dell'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, dell'imposta complementare e di tutte le addizionali ai predetti tributi.

Nei Comuni indicati nel precedente comma è sospesa la formazione dei ruoli di seconda serie 1966 per l'imposta sul reddito dominicale dei terreni e relative sovrimposte, nonché per l'imposta sul reddito agrario.

La sospensione ai sensi del primo comma è disposta a richiesta dei soggetti danneggiati, da presentare agli Uffici delle imposte dirette entro il 31 dicembre 1966.

Art. 5.

I possessori dei fabbricati distrutti o resi inabitabili dall'alluvione o dalla mareggiata, sono tenuti a presentare all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette o al Sindaco la domanda di sgravio dalla relativa imposta e dalle sovrimposte entro il 31 dicembre 1966.

L'Amministrazione finanziaria provvede d'ufficio ad effettuare le verifiche dei danni riportati dai fabbricati.

Sulla base delle verifiche eseguite, si fa luogo allo sgravio dell'imposta sul reddito dei fabbricati e relative sovrimposte a decorrere dal 1° novembre 1966.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 3.

Nei decreti previsti dall'articolo 1 sarà indicata, in relazione alla situazione determinatasi nelle diverse località per effetto delle alluvioni o mareggiate, la durata del periodo di sospensione dei termini, che non potrà essere protratta oltre 18 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Agevolazioni in materia tributaria

Art. 4.

Il Ministro per le finanze ha facoltà di autorizzare, nei Comuni indicati nei decreti emessi ai sensi del precedente articolo 1, la sospensione della riscossione fino al 30 giugno 1967 dell'imposta e sovrimposte sul reddito dei fabbricati, dell'imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso, dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile dei soggetti non tassabili in base al bilancio, dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile e dell'imposta sulle società dovute dalle società cooperative iscritte nei registri delle prefetture, dell'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, dell'addizionale provinciale all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, dell'imposta complementare, e di tutti i tributi autonomi comunali e provinciali riscuotibili mediante ruoli, nonché di tutte le addizionali ai predetti tributi.

I soggetti non tassabili in base al bilancio che svolgono attività economica produttiva di reddito assoggettabile all'imposta di ricchezza mobile nei Comuni indicati nei decreti emessi ai sensi del precedente articolo 1, ma con domicilio fiscale in Comuni diversi, possono chiedere, entro il 31 dicembre 1966, la sospensione della riscossione dei tributi erariali e locali di cui al primo comma del presente articolo, purché la parte di reddito derivante dai cespiti prodotti nei Comuni colpiti concorra, almeno nella misura del 70 per cento, alla formazione del reddito netto complessivo del soggetto d'imposta.

Nei Comuni di cui al primo comma il Ministro per le finanze ha facoltà di autorizzare la sospensione della formazione dei ruoli di seconda serie 1966 per l'imposta sul reddito dominicale dei terreni e relative sovrimposte, nonché per l'imposta sul reddito agrario.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad indicare con proprio decreto i Comuni nei quali la sospensione di cui al primo comma è disposta per la generalità dei contribuenti ed i Comuni per i quali la sospensione è disposta a richiesta dei soggetti danneggiati da presentare ai competenti uffici entro il 31 dicembre 1966.

Art. 5.

I debitori d'imposta iscritti a ruolo o chiunque vi abbia interesse per i redditi dei fabbricati distrutti o resi inabitabili dalle alluvioni o dalle mareggiate, sono tenuti a presentare all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette o al Sindaco la domanda di sgravio dalla relativa imposta e dalle sovrimposte entro il 31 dicembre 1966.

Identico.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

I risultati delle verifiche saranno comunicati, a cura dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, al Sindaco, mediante apposito elenco, che sarà pubblicato per trenta giorni nell'albo comunale.

Contro le risultanze dell'elenco ogni possessore può ricorrere alla Commissione distrettuale delle imposte entro trenta giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione dell'elenco.

Art. 6.

Per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile dei soggetti non tassabili in base al bilancio, nonché per l'imposta complementare, e relativa addizionale, la cui riscossione è stata sospesa a norma del precedente articolo 4, gli uffici, sulla base della dichiarazione da presentare entro il 31 marzo 1967, provvedono ad effettuare le liquidazioni di conguaglio relative al periodo di imposta 1966.

Le iscrizioni a titolo provvisorio per il periodo d'imposta 1967 relative alle imposte indicate nel primo comma, sono eseguite nei ruoli di seconda serie 1967, tenendo conto dell'imponibile relativo al periodo d'imposta 1966.

Art. 7.

La riscossione delle imposte e sovrimeposte sospese a norma del precedente articolo 4, che risultino dovute dai contribuenti, avviene in un numero di rate non superiore a diciotto a decorrere dalla rata di febbraio 1968, senza la corresponsione della maggiorazione prevista dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1316.

Provvedimenti a favore dei lavoratori

Art. 8.

Ai lavoratori, già occupati presso aziende situate nei Comuni contemplati dall'articolo 1 che abbiano interrotto o sospeso l'attività in conseguenza dei danni subiti per le avversità naturali di cui allo stesso articolo 1, è concessa, per i primi 90 giorni di disoccupazione, una maggiorazione di trecento lire al giorno in aggiunta all'indennità ad essi spettante secondo le norme dell'assicurazione obbli-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Identico.

Contro le risultanze dell'elenco, i debitori d'imposta o chiunque vi abbia interesse possono ricorrere alla Commissione distrettuale delle imposte entro trenta giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione dell'elenco.

Art. 6.

Per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile dei soggetti non tassabili in base al bilancio e delle società cooperative di cui al primo comma dell'articolo 4, nonché per l'imposta complementare, e relativa addizionale, la cui riscossione è stata sospesa a norma del precedente articolo 4, gli uffici, sulla base della dichiarazione da presentare entro il 31 marzo 1967, provvedono ad effettuare le liquidazioni di conguaglio relative al periodo di imposta 1966.

Le iscrizioni a titolo provvisorio per il periodo d'imposta 1967 relative alle imposte indicate nel primo comma, sono eseguite nei ruoli di prima serie 1967, tenendo conto dell'imponibile relativo al periodo d'imposta 1966.

Art. 6-bis.

In deroga alle norme contemplate dalle vigenti disposizioni in materia di finanza locale, è fatto obbligo agli enti locali di rivedere, entro il 30 giugno 1967, la posizione fiscale dei contribuenti nei cui confronti sia stata concessa la sospensione di cui al precedente articolo 4, al fine di deliberare lo sgravio di tutto o parte del tributo non dovuto relativamente all'ultimo bimestre dell'anno 1966 e allo intero anno 1967.

Gli sgravi di cui sopra saranno disposti con deliberazione consiliare dell'ente impositore approvata dall'organo di controllo competente.

Art. 7.

Identico.

Art. 7-bis.

Le erogazioni in denaro o in natura effettuate in favore delle popolazioni dei Comuni colpiti dalle alluvioni o mareggiate di cui all'articolo 1, sono equiparate a quelle di cui alla lettera g) dell'articolo 84 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645.

Provvedimenti a favore dei lavoratori

Art. 8.

Ai lavoratori, già occupati presso aziende situate nei Comuni contemplati dall'articolo 1 che abbiano interrotto o sospeso l'attività in conseguenza dei danni subiti per le avversità naturali di cui allo stesso articolo 1, è concessa, per i primi 90 giorni di disoccupazione, una maggiorazione di 400 lire al giorno in aggiunta all'indennità ad essi spettante secondo le norme dell'assicurazione obbligatoria

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

gatoria per la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modifiche.

L'indennità di disoccupazione, maggiorata a norma del comma precedente e nei limiti di tempo ivi previsti, spetta altresì ai lavoratori che, alla data di cessazione o sospensione del lavoro per effetto delle avversità di cui al presente decreto, risultavano assicurati per la disoccupazione involontaria in modo continuativo presso la stessa azienda da non meno di cinque settimane, sempreché non siano ad essi applicabili le disposizioni relative alla Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria.

La maggiorazione di cui al primo comma è concessa per le giornate indennizzabili, fino ad un massimo di 45, anche ai lavoratori agricoli aventi diritto all'indennità di disoccupazione di cui all'articolo 32, lettera *a*), della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modifiche, per l'annata agraria in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e che si trovino nelle condizioni di cui allo stesso primo comma del presente articolo.

Art. 9.

Agli operai dipendenti dalle aziende industriali situate nei Comuni contemplati dall'articolo 1 che, in dipendenza dei danni causati dalle avversità naturali di cui al presente decreto, siano, alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sospesi dal lavoro ovvero lavorino ad orario ridotto per un numero di ore settimanali comprese fra 0 e 24, ed agli operai che vengano a trovarsi in tali condizioni entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, compete il trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, a carico della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria nella misura e per i periodi seguenti:

— per mesi tre, nella misura del 70 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate comprese tra zero e 40 settimanali;

— per altri tre mesi, nella misura del 70 per cento della stessa retribuzione per le ore di lavoro non prestate da zero a 36 ore settimanali;

— per un successivo periodo di tre mesi, nella misura del 70 per cento della stessa retribuzione per le ore di lavoro non prestate da zero a 32 ore settimanali;

— per un ulteriore periodo di tre mesi, nella misura del 70 per cento della stessa retribuzione per le ore di lavoro non prestate da zero a 24 ore settimanali.

Agli operai dipendenti dalle aziende industriali che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, lavorino ad orario ridotto per un numero di ore settimanali oltre le 24 e fino a 40 ed agli operai che vengano a trovarsi in tali condizioni entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'integrazione compete nella misura del 70 per cento della retribuzione globale, per i primi due periodi trimestrali di cui al comma precedente; per il terzo e il quarto trimestre l'integrazione sarà corrisposta nella misura del 70 per cento della retribuzione per la metà delle ore di lavoro non prestate.

Trascorso il periodo complessivo di tempo sopra indicato, sarà corrisposto, ove spetti, il trattamento previsto dalle vigenti norme sull'assicurazione contro la disoccupazione involontaria.

Agli operai ammessi all'integrazione ed alla indennità di disoccupazione ai sensi delle precedenti disposizioni spettano gli assegni familiari nella misura intera.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

per la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni.

Identico.

La maggiorazione di cui al primo comma, sempreché sussistano le condizioni ivi previste, è concessa anche ai lavoratori agricoli aventi diritto all'indennità di disoccupazione a norma dell'articolo 32, lettera *a*), della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, per il numero di giorni indennizzato nell'annata agraria 1965-1966, entro il massimo di 90 giorni. Eguale maggiorazione spetta a coloro che abbiano maturato il diritto all'indennità di disoccupazione, anziché nell'annata predetta, in quella successiva.

Art. 9.

Identico:

— per mesi tre, nella misura dell'80 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate comprese tra zero e 40 settimanali;

— per altri tre mesi, nella misura dell'80 per cento della stessa retribuzione per le ore di lavoro non prestate da zero a 36 ore settimanali;

— per un successivo periodo di tre mesi, nella misura dell'80 per cento della stessa retribuzione per le ore di lavoro non prestate da zero a 32 ore settimanali;

— per un ulteriore periodo di tre mesi, nella misura dell'80 per cento della stessa retribuzione per le ore di lavoro non prestate da zero a 24 ore settimanali.

Agli operai dipendenti dalle aziende industriali che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, lavorino ad orario ridotto per un numero di ore settimanali oltre le 24 e fino a 40 ed agli operai che vengano a trovarsi in tali condizioni entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'integrazione compete nella misura dell'80 per cento della retribuzione globale, per i primi due periodi trimestrali di cui al comma precedente; per il terzo e il quarto trimestre l'integrazione sarà corrisposta nella misura dell'80 per cento della retribuzione per la metà delle ore di lavoro non prestate.

Identico.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 10.

Nei confronti degli operai dipendenti dalle aziende industriali dell'edilizia e affini, il trattamento previsto dall'articolo 9 è applicato nei limiti di tempo stabiliti dal primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1354, convertito con modificazioni nella legge 19 febbraio 1965, n. 31, facendo salva la misura percentuale dell'integrazione prevista dall'articolo 1 della legge 18 dicembre 1964, n. 1359.

Art. 11.

Le eccedenze attive della Gestione assegni familiari maturate e che matureranno fino al 31 dicembre 1967 sono trasferite con decreti del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con i Ministri per il bilancio e per il tesoro, a titolo di anticipazioni senza interessi, alla Cassa per l'integrazione dei guadagni e alla Gestione della disoccupazione in caso di passività determinatesi nelle gestioni in conseguenza delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 8 e 9.

Con gli stessi o con altri decreti saranno stabiliti le modalità e i tempi per la restituzione alla Gestione assegni familiari delle anticipazioni fatte a norma del presente articolo.

Art. 12.

Ai lavoratori autonomi titolari di azienda assicurati presso le Gestioni speciali per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei coltivatori diretti, coloni, mezzadri, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, istituite presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale rispettivamente con le leggi 26 ottobre 1957, n. 1047, 4 luglio 1959, n. 463, e 22 luglio 1966, n. 613, i quali abbiano subito gravi danni per effetto delle calamità naturali cui si riferisce il presente decreto, è corrisposta, a carico delle rispettive Gestioni speciali per le assicurazioni obbligatorie invalidità, vecchiaia e superstiti istituite presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, un'anticipazione di lire 90.000.

Detta erogazione ha luogo su domanda dell'interessato da presentarsi alla sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Alla domanda dev'essere allegato un certificato del sindaco comprovante che l'interessato ha subito gravi danni per effetto delle calamità naturali.

Art. 13.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con quello per il tesoro, saranno stabilite le modalità di recupero delle anticipazioni di cui all'articolo precedente.

Art. 14.

Le Casse e le Gestioni istituite presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, alle quali fanno carico i trattamenti straordinari di cui ai precedenti articoli 8, 9, 10 e 12, sono autorizzate a ricevere, in aggiunta ai normali contributi di legge, le contribuzioni volontarie ad esse comunque devolute, a titolo di solidarietà nazionale, dai lavoratori, dai datori di lavoro, dalle loro organizzazioni sindacali e da ogni altra persona fisica o giuridica.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 10.

Identico.

Art. 11.

Identico.

Art. 12.

Identico.

Art. 13.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con quello per il tesoro, saranno stabilite le modalità di recupero delle anticipazioni di cui all'articolo precedente, anche in relazione al successivo articolo 14.

Art. 14.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Interventi vari

Art. 15.

È autorizzata la spesa di lire 13 miliardi, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1966, per provvedere ai seguenti interventi:

a) contributi e sovvenzioni a favore dei comuni e delle province per eventi eccezionali — Erogazione per provvidenze contingenti	L.	5.000.000.000
b) acquisto, manutenzione, riparazione, noleggio e gestione degli automotomezzi ordinari e di soccorso, dei natanti e degli aeromobili destinati ai servizi della protezione civile e dei servizi antincendi	»	500.000.000
c) acquisto, installazione, manutenzione e riparazione del materiale tecnico per i servizi antincendi	»	200.000.000
d) spese per i servizi della protezione civile — Spese per i servizi relativi ad addestramento e impiego delle unità preposte alla protezione civile — Acquisto e manutenzione materiali relativi	»	500.000.000
e) assegni a stabilimenti e istituti diversi di assistenza compresi quelli a carattere fisso — Sussidi di assistenza e contributi per provvidenze eccezionali	»	300.000.000
f) assegnazione straordinaria per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza e per sovvenzioni ai Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica	»	6.000.000.000
g) assistenza in natura con distribuzione di materiale vario	»	500.000.000

Art. 16.

È autorizzata l'erogazione di milioni 2.000 per spese, anche di carattere generale, e contributi ai fini del ripristino del patrimonio artistico e bibliografico danneggiato dalle alluvioni del novembre 1966.

Art. 17.

È autorizzata la spesa di milioni 1.800, di cui milioni 1.200 per l'acquisto, conservazione e distribuzione di materiale profilattico e milioni 600 per sussidi e contributi per provvedimenti contro le endemie e le epidemie da cause infettive e per integrare i servizi della profilassi.

Art. 18.

È concessa una sovvenzione straordinaria di lire 5 miliardi all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per provvedere al ripristino delle opere e degli impianti danneggiati dagli eventi calamitosi del novembre 1966, anche con le eventuali modifiche necessarie per prevenire danni del genere.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Interventi vari

Art. 15.

Identico.

Art. 16.

Identico.

Art. 17.

Identico.

Art. 18.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 19.

È autorizzata la spesa di milioni 17.800 per provvedere alle necessità urgenti ai sensi del regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito nella legge 15 marzo 1928, n. 833, e del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010.

Ai lavori da eseguirsi ai sensi del precedente comma provvedono, secondo la rispettiva competenza, il Presidente del Magistrato alle acque, il Presidente del Magistrato per il Po ed i Provveditorati regionali alle opere pubbliche in base alle norme del citato decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, ed entro i limiti delle somme che saranno ad essi assegnate dal Ministro per i lavori pubblici, ai sensi della legge 23 febbraio 1952, n. 100.

Art. 20.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad acquistare a trattativa privata e per un importo complessivo non superiore a lire 50 milioni automezzi di qualsiasi tipo di cui risulti necessario l'immediato impiego, ai fini previsti dal presente decreto, nelle zone sinistrate.

Art. 21.

È autorizzata la spesa di lire 150 milioni da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, per i lavori di pronto intervento necessari, a seguito degli eventi calamitosi di cui al presente decreto, nell'ambito del demanio marittimo e delle sue pertinenze nonché per i lavori occorrenti per il ripristino delle opere di difesa marittima degli abitati.

Art. 22.

Per l'esecuzione dei lavori di pronto intervento necessari per il ripristino delle comunicazioni sulla rete stradale e per il collegamento viario provvisorio della rete anzidetta nelle zone sinistrate in dipendenza degli eventi calamitosi di cui al presente decreto, da effettuarsi a cura dell'Azienda nazionale autonoma delle strade è autorizzata la spesa di lire 7 miliardi.

Detta spesa sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per essere assegnata all'Azienda in ragione di milioni 3.200 nell'anno finanziario 1966 e di milioni 3.800 nello anno 1967.

Ai fini della presente disposizione, i Capi compartimento della Viabilità e dell'Azienda nazionale autonoma delle strade sono autorizzati, in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 70 del Regolamento del 25 maggio 1895, n. 350, e successive modificazioni e dall'articolo 25, lettera e), della legge 7 febbraio 1961, n. 59, a disporre l'esecuzione immediata dei lavori con il sistema dell'economia.

Art. 23.

Agli atti e contratti relativi ai lavori da eseguirsi ai sensi degli articoli 21 e 22 si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 5 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010.

Art. 24.

Le disposizioni riguardanti il settore dei lavori pubblici sono estese anche ai lavori che debbono essere eseguiti nelle Regioni a statuto speciale.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 19.

Identico.

Art. 20.

Identico.

Art. 21.

Identico.

Art. 22.

Identico.

Art. 23.

Identico.

Art. 24.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 25

Le somme non utilizzate nell'anno 1966 potranno esserlo nell'esercizio successivo.

Art. 26.

All'onere di milioni 43.000 derivante dall'applicazione del presente decreto nell'anno finanziario 1966 si provvede, quanto a milioni 3.800 e a milioni 26.200, con riduzione dei fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1966, rispettivamente ai capitoli n. 3523 e n. 5381 e, quanto a milioni 13.000 con le maggiori entrate dipendenti dall'applicazione del decreto-legge recante modificazioni al regime fiscale delle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, della benzina e del petrolio diverso da quello lampante, nonché dei gas di petrolio liquefatti per autotrazione.

All'onere di milioni 3.800 relativo all'anno finanziario 1967 si provvede con corrispondente aliquota dei proventi di cui al predetto decreto-legge.

Il Ministro per il tesoro provvederà, con propri decreti, alle variazioni occorrenti nel bilancio dello Stato ed in quelli dell'Azienda nazionale autonoma delle strade e dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Art. 27.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 novembre 1966.

SARAGAT

MORO — REALE — PRETI —
TAVIANI — PIERACCINI —
COLOMBO — BOSCO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 25.

Identico.

Art. 26.

Identico.

Art. 27.

Identico.